

inevidenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

pag. 7

inevidenza

Fondo nuove competenze

pag. 8

inevidenza

Covid-19 e misure di tenuta dei conti sociali

pag. 9

info **diritto**

Diritto di ispezione dei soci non amministratori

pag. 10

in **agenda**

Nuovo corso on line per consiglieri di amministrazione operatori

pag. 11



Decreto Ristori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.10.2020, n. 269, il D.L. 28.10.2020 n. 137 (<https://bit.ly/3mNWyHs>), recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", in vigore dal 29.10.2020.

Ecco le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 (<https://bit.ly/36269Ue>) per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, **alla data del 25.10.2020**, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire **dal 25.10.2020**.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto). Il contributo spetta **anche in assenza dei requisiti di fatturato** di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

Per i soggetti che hanno **già beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto **direttamente** dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto **previa presentazione di apposita istanza** esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020.



inevidenza

Decreto Ristori	<i>pag. 1</i>
Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)	<i>pag. 7</i>
Credito d'imposta beni strumentali	<i>pag. 8</i>
Digital Transformation: bando da 100 milioni	<i>pag. 8</i>
Fondo nuove competenze	<i>pag. 8</i>
Covid-19 e misure di tenuta dei conti sociali	<i>pag. 9</i>
Legalità in impresa. White list prefettizia e rating di legalità: i vantaggi per le imprese	<i>pag. 9</i>

info diritto

Diritto di ispezione dei soci non amministratori	<i>pag. 10</i>
L'efficace attuazione del modello organizzativo 231	<i>pag. 11</i>

inagenda

Nuovo corso on line per consiglieri di amministrazione operatori	<i>pag. 11</i>
--	----------------

in scadenza

PROSSIME SCADENZE	<i>pag. 12</i>
-------------------	----------------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione
UNIPOLIS & LEGACOOP**

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

<< continua da pag.1

L'ammontare del contributo a fondo perduto è così determinato:

- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come **quota del contributo già erogato** (l'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell'art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell'allegato 1. Non sarà necessario presentare ulteriori istanze.
- b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vengono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

È abrogato l'art. 25-bis D.L. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell'intrattenimento. Ai soli fini di tale disposizione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle nuove misure restrittive.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **cessato o ridotto la propria attività** istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella "prima casa"

In tutto il territorio nazionale è **sospesa, fino al 31.12.2020**, ogni **procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare** (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto **l'abitazione principale del debitore**. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata **dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**.

Tax credit vacanze

Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, **una sola volta**, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 **al 30.06.2021**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le **domande presentate entro il 31.12.2020**, secondo le modalità applicative già definite.

Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

Il Fondo rotativo di cui all'art. 91 D.L. 104/2020 è volto al supporto dei processi di

internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, **nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale**.

A valere sullo stanziamento previsto per tale Fondo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal **1.03.2020** e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

Misure di sostegno alle imprese di filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle **imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**.

Con decreto sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvederà l'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020) spetta altresì con riferimento a **ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo. Pertanto, per le imprese dei settori specificamente individuati, il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

Cancellazione 2ª rata Imu

La **2ª rata Imu** concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1, **non è dovuta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta model-

continua a pag.4 >>

<< continua da pag.3

lo 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, è **prorogato al 10.12.2020**. Conseguentemente, appaiono differiti anche i termini collegati con la relativa scadenza, come quello per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche che non contenevano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata e quello per l'effettuazione dei ravvedimenti delle ritenute.

Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 (artt. da 19 a 22 quinquies D.L. 18/2020), per una durata massima di **6 settimane**, secondo le nuove modalità previste.

Le 6 settimane devono essere collocate **nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021**. Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta **con causale Covid-19**.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 nuove settimane.

Le 6 nuove settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, c. 2 D.L. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 nuove settimane versano un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
- b) al **18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

Il contributo addizionale **non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una

riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa **successivamente al 1.01.2019**, e dai datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal Dpcm 24.10.2020**.

Ai fini dell'accesso alle 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione



allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro il 30.11.2020**.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono **spostati al 28.11.2020**, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, **si collocano tra il 1° e il 10.09.2020, è fissata al 31.10.2020**.

Sospensione dei licenziamenti

Fino al 31.01.2021 resta precluso l'avvio delle procedure per la **dichiarazione di mobilità, licenziamenti collettivi e individuali** e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate **successivamente alla data del 23.02.2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del **contratto di appalto**.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure di conciliazione in corso**.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i **licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo

dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero contributivo

Al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, **con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, asse-gno ordinario e Cig in deroga**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** (art. 3 D.L. 104/2020) per un **ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail**, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3 D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare do-manda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sospensione contributiva settori limitati da nuove misure restrittive

Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020**.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal Dpcm 24.10.2020**, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 i cui dati identificativi saranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16.03.2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

I benefici della presente disposizione sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 9 D.L. 104/2020, la medesima indennità pari a 1.000 euro è nuovamente erogata una tantum.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, **alla data del 29.10.2020**, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020**

e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, **alla data del 29.10.2020**.

È riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, individuati nei seguenti:

- a) **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel **periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020**;
- c) **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel **periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29.10.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps, alla data del 29.10.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente;
- b) **titolari di pensione**.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una **indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro**:

- a) **titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.10.2020** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- b) **titolarità nell'anno 2018** di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel medesi-



continua a pag.6 >>

<< continua da pag.5

mo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**; c) **assenza di titolarità, al 29.10.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.**

Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi** giornalieri versati dal **1.01.2019 al 29.10.2020** al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, **pari a 1.000 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. La medesima indennità è erogata anche ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 al 29.10.2020**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le nuove indennità **non sono tra loro cumulabili** né con l'indennità aggiuntiva riconosciuta a titolo di reddito di emergenza.

La domanda per le indennità è **presentata all'Inps entro il 30.11.2020** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Decorsi **15 giorni dal 29.10.2020** si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 D.L. 104/2020.

Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail**, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a **novembre 2020**.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della **contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni** o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni** con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di **novembre 2020**.

Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare **entro il 16.12.2020** per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.



Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle **prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni**» l'esonero è riconosciuto sul versamento della **rata in scadenza il 16.11.2020** nella misura pari a **1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020**, con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail**.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del **mese di novembre 2020**, ricadente nel **4° trimestre 2020**, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti **in scadenza al 16.06.2021**.

Lavoro agile e congedo straordinario

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, **minore di 16 anni**, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati **nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni**.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, **nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio **con collegamento da remoto** è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi **almeno 5 giorni** prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, **almeno 3 giorni** prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà

atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno 2 giorni** liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine **non inferiore a 10 giorni** prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di **5 giorni** prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini citati, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. Salvo quanto previsto nella presente disposizione, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 D.L. 119/2018.



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)



Il D. Lgs n. 117/2017 Codice del Terzo settore della Legge 6 giugno 2016 entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha provveduto a porre in essere un generale riordino e una maggiore coerenza sistematica di tutte le componenti del Terzo settore.

Il Codice ha infatti previsto una delimitazione degli enti che possono far parte del terzo settore inserendo la nozione di ente del terzo settore (ETS), tra i quali rientrano anche le cooperative sociali.

Oltre alla previsione della suddetta nozione, il Decreto correttivo del Codice (D.Lgs. 105/2018) aveva previsto che il Registro dovesse essere pienamente operativo al 3 febbraio 2019. Con il successivo Decreto "Cura Italia" (Decreto legge 18/2020), in ragione delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale del Covid, il termine è stato rinviato prima al 30 giugno 2020 e poi al 31 ottobre 2020.

Il Codice ha inoltre aggiunto l'obbligo, per gli enti del terzo settore qualificati come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il decreto istitutivo del RUNTS del 15 settembre 2020 è stato infine, dopo molta attesa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020. Il provvedimento definisce, per gli Enti del Terzo settore, le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione, devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente in modalità telematica.

L'iscrizione al RUNTS consente di accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale.

Gli Enti prima di procedere all'iscrizione al RUNTS, dovranno previamente procedere ad una verifica circa l'adeguatezza dello statuto in vigore, apportando le modifiche necessarie per il rispetto della disciplina del Codice.

Si precisa che le cooperative sociali, diversamente dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus, **non sono invece sottoposte al termine stabilito al 31 ottobre 2020, per l'adeguamento dello statuto alla riforma.** Le cooperative hanno infatti la facoltà di scegliere se e quando trasformarsi in ETS e conseguentemente iscriversi al RUNTS.

Con riferimento, peraltro, al termine del 31 ottobre 2020 previsto per l'adeguamento degli statuti con la modalità "semplificata", va necessariamente osservato che sarà necessario attendere la pubblicazione definitiva di taluni fondamentali decreti attuativi (a mero titolo di esempio, quello circa l'individuazione delle attività diverse svolte dagli ETS).

Con l'auspicio che questa breve nota informativa fornisca utili indicazioni in merito a quanto occorre disciplinare / modificare in ragione dell'emanazione del suddetto Decreto, lo scrivente Studio resta a completa disposizione per offrire la propria consulenza sul punto, in particolare, a fornire assistenza a tutte le cooperative sociali che debbano procedere all'adeguamento dei relativi statuti e per la procedura di iscrizione al Registro.

A cura Avv. Valentina Sandri (Studio Legale Ivaldi)

Credito d'imposta beni strumentali

La L. 160/2019 ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Gli investimenti devono essere eseguiti nel periodo che intercorre **dal 1.01.2020 fino al 31.12.2020**, con la possibilità di saldo entro e non oltre il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito spetta nella seguente misura:

- **6%** per l'acquisto di altri beni strumentali *"non interconnessi"*, fino a massimo di spesa di 2 milioni di Euro;
- **15%** per acquisto di beni immateriali, fino ad un massimo di 700.000 Euro di spesa (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232);
- **40%** per l'acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a 2,5 mln di Euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 milioni di Euro (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232).

L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e 439 ha confermato quanto previsto dall'art. 1, c. 195 della legge di Bilancio sopracitata, ossia **l'obbligo di indicare** l'espresso riferimento normativo dei cc. da 184 a 194 sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisto del bene.

Nel concreto, per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa integrando le necessarie informazioni con una **scritta indelebile**, oppure redigere un **documento elettronico** da unire all'originale e conservarlo con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019 (<https://bit.ly/3ek2bdF>). Per le fatture emesse ancora in formato analogico, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante **apposito timbro**. L'Agenzia ha precisato che l'omissione dei riferimenti previsti, rilevata in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e determina la revoca dell'agevolazione.



accordi collettivi aziendali o territoriali in cui siano indicati piani di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, e si stabilisca che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore attraverso programmi di formazione.

Di fatto il FONDO NUOVE COMPETENZE può coprire il costo delle ore di formazione svolte dai lavoratori, consentendo alle imprese una riduzione generale dei costi e ai lavoratori di conservare una piena retribuzione, riqualificando e aggiornando le competenze attraverso le attività di formazione programmate.

ANPAL, l'ente individuato dal Decreto per la gestione delle istanze di accesso ai fondi previsti dal Fondo Nuove Competenze, emetterà sul proprio sito istituzionale le informazioni necessarie e gli strumenti per la presentazione delle istanze, unitamente ai requisiti per l'approvazione delle stesse.

Le aziende possono avvalersi di risorse dei Fondi Interprofessionali (come, ad esempio, FONCOOP) per finanziare la formazione, sia attraverso il canale del Conto Formazione sia attraverso il canale degli avvisi, per la realizzazione di attività formative che facciano specifico riferimento alle finalità prescritte dalla normativa.

Il FONDO NUOVE COMPETENZE ha una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione; ed è incrementato con altri 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Per maggiori informazioni, gli uffici di Legacoop Liguria, Is.For.Coop e Finpro Liguria sono a disposizione, per le rispettive competenze, sia per quanto riguarda le relazioni sindacali, sia per la definizione dei percorsi formativi.

Per Is.For.Coop potete contattare:
Isabella Bianchi cell. **335.5893574**
mail isabella.bianchi@isforcoop.it

Per Finpro Liguria potete contattare:
Marco Trosso cell. **335.6661811**
mail m.trosso@finproliguria.it

Digital Transformation: bando da 100 milioni



Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando "Digital Transformation" delle PMI (<https://bit.ly/3kZFzli>).

Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

In particolare, si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell'intero tessuto produttivo del Paese.

Le domande potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e saranno valutate e gestite da Invitalia.

Fondo nuove competenze

L'art. 88 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 ("D.L. RILANCIO", convertito in Legge n. 77/2020) ha istituito il FONDO NUOVE COMPETENZE, con il fine di sostenere le imprese nei processi di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per offrire una opportunità formativa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Il FONDO NUOVE COMPETENZE è diventato ora finalmente operativo, grazie alla firma del decreto interministeriale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze

Destinatari del FONDO sono tutti i datori di lavoro del settore privato che entro il 31 dicembre 2020 stipulano, di concerto con le associazioni sindacali dei lavoratori,

Covid-19 e misure di tenuta dei conti sociali

La conversione in legge del cd. decreto Agosto (d. l. 104/2020, convertito con modificazioni nella legge 126 del 13 ottobre u.s.) ha visto concretizzarsi una nuova misura potenzialmente adottabile nei bilanci relativi al corrente anno e volta a sostenere le imprese che adottano i principi contabili nazionali nel tentativo di arginare gli effetti dirompenti di natura economica derivanti dalla situazione emergenziale sanitaria.

Ci riferiamo, in particolare, ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 60 del decreto legge precitato e che prevedono la possibilità di non procedere allo stanziamento in bilancio delle quote di ammortamento, in tutto ovvero soltanto in parte, in deroga alla previsione vincolante civilistica (art. 2426, comma 1°, numero 2 del Codice Civile).

La nuova previsione di natura assolutamente straordinaria (emergenziale) concede la facoltà di non procedere allo stanziamento degli ammortamenti ordinari annuali, fino al 100% del relativo importo, del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; mantenendosi a bilancio ed in tal modo, nel caso di non imputazione di alcuna quota di ammortamento, il valore di iscrizione così come risultante nell'ultimo bilancio che è stato regolarmente approvato (ossia, di norma, quello relativo all'esercizio sociale 2019).

La quota di ammortamento che non è imputata al conto economico del corrente esercizio, ossia che di fatto è "sospesa", viene quindi differita negli esercizi sociali successivi, con la diretta conseguenza di pervenire ad un allungamento del periodo naturale di ammortamento.

Sul fronte fiscale l'impresa che procede nel senso che è stato appena indicato, ossia non provvedendo allo stanziamento a bilancio delle quote di ammortamento, mantiene, egualmente, la piena deducibilità dei relativi importi, con gli stessi limiti ordinari previsti dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

Questo comporta, in riferimento alla tecnica operativa, che la deduzione fiscale degli ammortamenti che non sono transitati dal conto economico avverrà mediante una variazione diminutiva da operare in sede di dichiarazione dei redditi: ciò consente che il beneficio della misura prevista dal legislatore si riflette sia dal punto di vista civilistico (minori costi) che dal punto di vista fiscale (minori imposte).

Al fine, peraltro, di evitare il perpetrarsi di comportamenti abusivi ed in particolare a diretta tutela e garanzia del valore del patrimonio netto aziendale, viene posta una limitazione alla libera distribuzione di utili, imponendo la costituzione di una riserva non disponibile alla distribuzione per l'importo pari agli ammortamenti non contabilizzati (ossia, non imputati al conto economico dell'esercizio). La norma di tutela va vista positivamente, in quanto rende impraticabile la distribuzione di utili solo fittiziamente conseguiti per il solo fatto della mancata imputazione a bilancio di un componente economico di segno negativo.

In sede di stesura della nota integrativa, che costituisce il documento principe di natura informativa del bilancio di esercizio, l'impresa che ha usufruito di questa misura contabile agevolativa dovrà rendere conto delle particolari ragioni che lo hanno condotto a non contabilizzare gli ammortamenti e dovrà rappresentarne l'effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Un'altra misura introdotta dal legislatore del decreto legge di agosto è costituita dalla rivalutazione dei beni d'impresa, ossia dei beni materiali (con esclusione, per i beni immobili, di quelli al cui scambio od alla cui realizzazione è diretta l'attività dell'impresa) ed immateriali; nonché delle partecipazioni in società controllate od in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e che costituiscono delle immobilizzazioni finanziarie. Si tratta della disciplina prevista dall'art. 60 del decreto legge di cui in commento.

La rivalutazione (e questa è una positiva novità di rilievo) è possibile anche per singoli separati beni e non più per complessive categorie omogenee; inoltre, è previsto che possa avere effetti solo civilistici ovvero anche fiscali. In questo secondo caso, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3% che può essere versata in tre rate, di pari importo, in sede di pagamento del saldo delle imposte sui redditi. E' possibile altresì affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento ulteriore di un 10%.

Anche questa misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore per venire incontro alle imprese in questi tempi di emergenza economica sanitaria, al fine di permettere il rafforzamento del patrimonio netto aziendale a seguito dell'emersione dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione.

Si deve comunque precisare che non sono assolutamente legittime, neppure in queste particolari circostanze (ed anzi, in caso di crisi aziendali sfocianti in liquidazioni giudiziali, comportano profili di responsabilità sia civile che penale in capo agli organi amministrativi e di controllo), operazioni di rivalutazione (per esempio, in relazione agli immobili sociali) che comportino valori rivalutati superiori ai valori correnti di mercato ovvero ai valori d'uso.

Fatte queste premesse, occorre chiedersi se tali misure avranno un effettivo impatto positivo a livello macroeconomico ed in particolare sul destino delle imprese che ne

fruiranno per cercare di limitare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sui propri conti aziendali.

In oggi forse è ancora prematuro rispondere a questa domanda, anche perché non conosciamo se, ed ancora quanto, durerà questa situazione emergenziale sanitaria e quali effetti duraturi finali avrà sul tessuto socio economico del nostro Paese, ma sin da ora possiamo sicuramente osservare che qualsiasi misura di maquillage sui bilanci (quale, per esempio, il ricorso alla non contabilizzazione delle quote di ammortamento) avrà effetti limitati e transitori, rinviando solo nel tempo i nodi da sciogliere.

Nodi antichi da dover ancora sciogliere e che, a livello di sistema Paese, sono di efficientazione delle imprese, di competenze del management, di innovazione tecnologica e ricerca, di infrastrutture e di mobilità, di semplificazioni amministrative e fiscali, di scuola ed investimenti, di celerità ed equità della giustizia civile e penale.

Insomma, di tutto ciò, di cui almeno un poco, avremmo tanto bisogno.

a cura Dott. **Gioacchino Dell'olio**
Dottore Commercialista
e Revisore Legale dei Conti

Legalità in impresa. White list prefettizia e rating di legalità: i vantaggi per le imprese

Legacoop Liguria nella nuova edizione del percorso per consiglieri di amministrazione cooperativa, operatori e startupper, affronta la modalità di acquisizione del rating di impresa e l'iscrizione alla white list prefettizia.

Rating di legalità: i suoi vantaggi

Il rating di legalità, rivolto alle imprese sopra i 2mln di Eu, è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano **cumulativamente** i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

continua a pag.10 >>

<< continua da pag.9

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

Grazie a questo indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, le imprese potranno beneficiare di taluni vantaggi in termini di reputazione dell'azienda.

Non solo, anche in termini finanziari in sede di concessione di finanziamenti pubblici, **potranno inoltre beneficiare delle agevolazioni per l'accesso al credito bancario.**

A seconda dei casi, può essere prevista la preferenza in graduatoria, l'attribuzione di punteggio aggiuntivo o la riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

È rinnovabile ogni due anni, 60gg prima della scadenza. Non ha costi.

Legacoop Liguria promuove l'acquisizione del rating, con un servizio di accompagnamento, qualora l'impresa lo richiedesse, per verificare i requisiti per l'attribuzione delle stellette.

Altrettanto consigliato è l'iscrizione alla **WHITE LIST prefettizia** La White List è un registro al quale possono accedere per iscrizione tutte le imprese considerate maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. **Attraverso l'iscrizione, tutti gli adempimenti burocratici correlati alla normativa antimafia possono essere snelliti e accelerati mediante autocertificazioni.**

L'elenco delle attività sensibili ad infiltrazione mafiosa, previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 potete trovarle andando sul sito http://www.prefettura.it/genova/contenuti/White_list-65302.htm

Ogni provincia ha la propria white list a cui iscriversi a seconda della sede legale dell'impresa. Legacoop Liguria accoglie quesiti o richiesta di accompagnamento all'adesione alle liste provinciali scrivendo a: eventilegalita@gmail.com

**A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
promozione e formazione, CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria**

infodiritto

Diritto di ispezione dei soci non amministratori



Per essere esenti da responsabilità gli amministratori devono informarsi in merito all'andamento dell'attività di gestione e prendere visione dei documenti sociali, mentre per i soci non amministratori il potere di controllo è facoltativo, essendo un diritto posto nel loro esclusivo interesse. Se l'organo amministrativo è pluripersonale, con sistema dell'amministrazione disgiuntiva (con cui si attribuisce il potere di gestire al singolo amministratore, con potere di veto ex art. 2257 C.C.), ciascun amministratore avrà il potere-dovere di informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere, anche allo scopo di esercitare tempestivamente il diritto di opposizione che gli spetta per legge; allo stesso modo, in caso di amministrazione congiunta, l'amministratore dovrà informarsi dei progetti degli altri membri dell'organo amministrativo, per decidere se prestare o meno il proprio consenso, oppure se sollecitare una decisione dei soci. Il potere di controllo previsto dall'art. 2476, c. 2 C.C., si esplica attraverso l'esercizio di due diritti distinti: diritto all'informazione e diritto alla consultazione, di seguito enunciati.

Diritto all'informazione: legittima il socio a richiedere agli amministratori “notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali”, intendendo con tale locuzione tutto ciò

che attiene al patrimonio e alla gestione dell'impresa, i fatti fondamentali per la determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla compagine sociale o della società nei confronti dei terzi. Più dettagliatamente, è possibile ricondurre al concetto di “affari sociali” le operazioni già compiute, oppure in corso di svolgimento o di prossima attuazione, tra cui, ad esempio: gli impieghi dell'attivo patrimoniale, le relazioni commerciali, le concessioni di prestiti, i compensi agli amministratori e tutto ciò che può essere rilevante per il controllo del socio.

Diritto alla consultazione: tale forma di controllo si concretizza riconoscendo al socio il diritto di consultazione di tutti i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2478 C.C., oltre che di tutti i documenti relativi all'amministrazione, includendo anche le scritture contabili, libro giornale, libro degli inventari, registri tenuti ai fini Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge (esempio: registro degli infortuni), fatture, estratti conto e contabili delle operazioni bancarie/postali, prospetti e calcoli di ogni genere, corrispondenza, verbali di accertamento scale, di contestazione, di comminazione di sanzioni, atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, perizie giurate, contratti e accordi commerciali stipulati dalla società, ecc.

Ai soci, dovranno ritenersi vietate alcune attività consentite ai sindaci come accertamenti di consistenze del saldo della cassa, visite agli impianti o ai magazzini, accessi per i controlli sulla qualità e quantità dei prodotti. Così come per il diritto all'informazione, anche il diritto di ispezionare i documenti non è condizionato da un punto di vista temporale, ma può essere esercitato in qualunque momento della vita sociale.

Gli amministratori sono obbligati ad attivarsi tempestivamente e a non ostacolare l'esercizio dei diritti all'informazione e di consultazione in capo ai soci, rilasciando le informazioni richieste e consentendo un agevole accesso ai documenti da consultare. Al contrario, il rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni e documenti comporta una serie di conseguenze sotto il profilo sanzionatorio: legittimare un'azione di responsabilità da parte del singolo socio ex art. 2476, c. 3 C.C.; integrare la fattispecie di grave irregolarità che consente la richiesta di revoca urgente degli amministratori, qualora vi sia la sussistenza di un danno attuale, causato dall'illegittimo rifiuto degli amministratori; provocare un danno diretto al patrimonio del socio (indipendentemente dal pregiudizio creato alla società) e, dunque, consentire al socio di esperire l'azione di responsabilità ex art. 2476, c. 6, C.C.; integrare la casistica illecita dell'impedito controllo, che può assumere rilievo amministrativo o penale in base all'art. 2625, cc. 1 e 2 C.C.

L'efficace attuazione del modello organizzativo 231

Per poter invocare l'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato, l'ente deve dimostrare che il modello organizzativo 231, oltre che adottato, è stato anche efficacemente attuato.

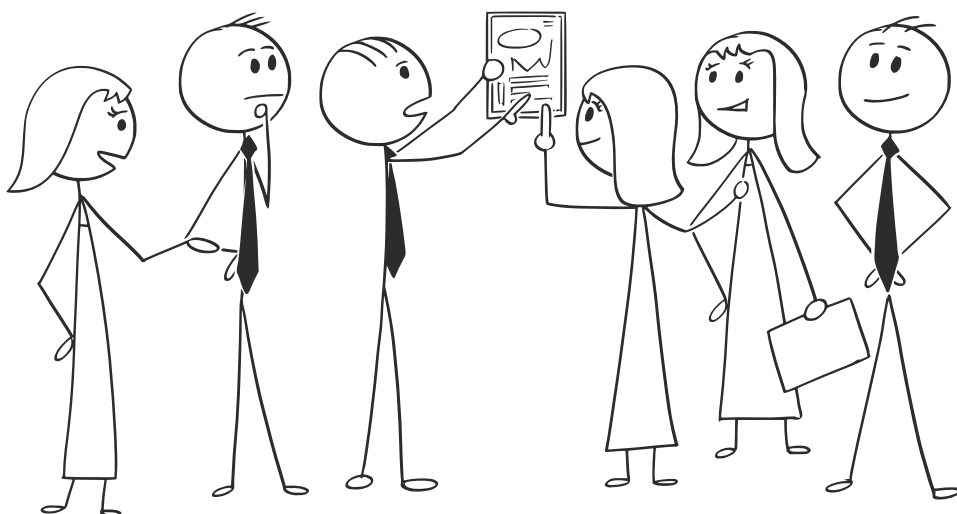
L'art. 6, c. 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001 non lascia molti dubbi: *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. La scriminante per l'esonero dalla responsabilità amministrativa da illecito non è la semplice adozione del modello, quanto la sua efficace attuazione: sono diversi i casi in cui, pur in presenza del modello 231, l'ente è stato comunque sanzionato perché tale modello è stato giudicato inefficace ai fini della prevenzione dei reati oggetto del giudizio.

I principali elementi da considerare ai fini dell'efficace attuazione del modello sono:

- **l'affidamento a un organismo dell'ente**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento (Organismo di vigilanza - OdV). In tal senso, è necessario prestare attenzione alle competenze professionali richieste per svolgere la funzione affidata; è consigliabile orientarsi verso la multidisciplinarietà delle competenze;
- identificazione di **processi gestionali** in cui le attività svolte sono state **valutate come “sensibili”**, ossia attività più esposte al rischio di illeciti;
- adozione di **procedure e protocolli operativi** finalizzati a **vincolare le condotte** di tutti i componenti dell'organizzazione, soprattutto per quanto riguarda le attività di cui sopra. Nella definizione delle procedure e dei protocolli va tenuto conto delle figure aziendali cui sono destinati, in termini di funzioni, compiti e mansioni (devono essere specifici e non generici);
- **costante attività di vigilanza dell'organismo deputato**, con relativa verbalizzazione delle attività svolte: i verbali vanno conservati cronologicamente e con cura. Qualora l'OdV rilevi la mancata osservanza delle procedure e dei protocolli previsti dal modello, è tenuto a verbalizzarlo e segnalarlo ai preposti organi aziendali;
- **istituzione di flussi informativi costanti e canali di comunicazione**, questi ultimi diretti e riservati, nei confronti dell'OdV, nonché canali di comunicazione per le eventuali segnalazioni di cui alla relativa disciplina (*whistleblowing*).

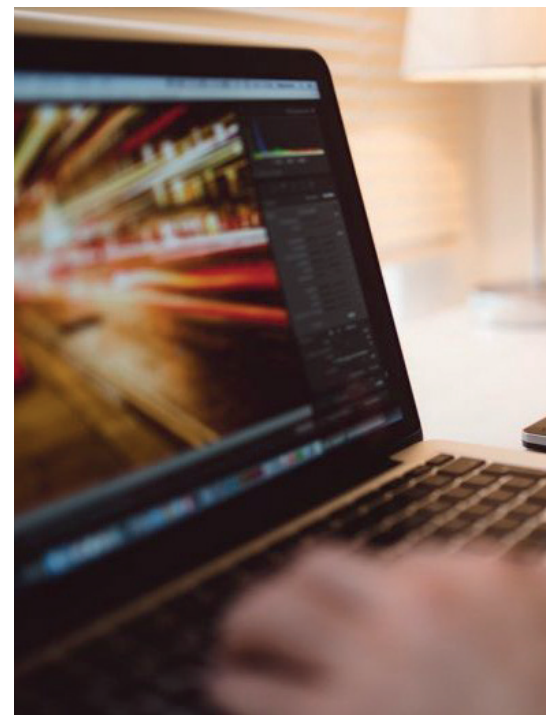
Le Linee guida Anac n. 6/2016, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione) del Codice dei contratti pubblici, prevedono che l'operatore economico è **ammesso a provare** di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l'integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione dalla gara. Tra le misure di *self-cleaning*, definizione delle Linee Guida, rientra anche l'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo avente le caratteristiche di cui sopra.

Anche la magistratura si è da ultimo orientata a valutare positivamente i modelli organizzativi 231 efficacemente attuati. In merito è possibile citare l'archiviazione del procedimento penale disposto dalla Procura della Repubblica di Como nei confronti di una società, i cui rappresentanti si erano resi responsabili del reato di corruzione di funzionari dell'Amministrazione Finanziaria (n. 603/2019 R.G. notizie di reato). I Giudici, oltre ad aver sottolineato la correttezza dello specifico operato dell'OdV, hanno evidenziato che: *“la società è dotata di un idoneo ed efficace modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che, nella parte speciale, prevede specifiche prassi, procedure e protocolli operativi con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, che – in particolare – stigmatizzano l'elargizione di promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità”*.



inagenda

Nuovo corso on line per consiglieri di amministrazione cooperatori



Anche quest'anno riparte il percorso formativo ed informativo per consiglieri di amministrazione cooperativa, cooperatori, startupper.

I temi che affronteremo prevedono una parte frontale e una di discussione.

Tratteremo: fiscalità-legislazione-gestione economica di impresa-modalità pratiche di smart working inoltre avremo tre approfondimenti:

1. analisi degli indici di prevenzione della crisi di impresa
2. come acquisire il rating di legalità
3. percorso per la redazione del bilancio sociale obbligatorio

Programma scaricabile da:
<https://bit.ly/3k1KSzn>

Iscrizioni e info alla mail:
rosangela.conte@legaliguria.coop

Vi aspettiamo.

Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione,
CSR, legalità in impresa
Responsabile Servizio Civile
Legacoop Liguria

inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

AREA PAGHE

10 Novembre

MOD. 730 INTEGRATIVO: CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-3 integrativi e li consegnano a dipendenti/pensionati

16 Novembre

RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (ottobre 2020)

ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2020)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

• versamento contributi relativi al mese di ottobre 2020:

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS: Gestione ex ENPALS - lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti

• versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al III trimestre 2020

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: versamento III quota fissa 2020 su reddito minimale

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: versamento IV rata

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: versamento della III rata (di max 4 rate) del 50% delle somme sospese relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

20 Novembre

CONTRIBUTI ENASARCO: versamento contributi III trimestre 2020

MOD. 730: operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese di novembre) dell'importo in acconto (II o unica rata)

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: versamento II rata acconto 2020 sul reddito eccedente il minimale

GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI: versamento II rata acconto previdenziale 2020 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS

FASI: versamento contributi integrativi dirigenti industriali (IV trimestre 2020)

DENUNCIA UNiemENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di ottobre 2020

LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di ottobre 2020

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di novembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:
<https://bit.ly/3kTqe5B>



ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare



info  **lega**
legacoop LIGURIA